



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE DI ACQUASPARTA

Via Dante Alighieri 12/A 05021 - Acquasparta (TR)

tric81400c@istruzione.it – pec: tric81400c@pec.istruzione.it – sito: <http://icacquasparta.edu.it>

Responsabile del procedimento
Dirigente Scolastico

A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
Al DSGA
Ai genitori
dell'IC Acquasparta

Data, protocollo e n. circolare (vedi segnatura)

OGGETTO: Decreto legge n. 229 Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Si rende noto che dalla data odierna (31/12/2021) entra in vigore il decreto di cui all'oggetto. Di seguito una sintesi, non esaustiva, del Decreto Legge n. 229. Si invita tutta la comunità scolastica alla lettura integrale e attenta del decreto sopra citato.

Art. 1 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) alberghi e altre strutture recettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- b) sagre e fiere, convegni e congressi;
- c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

A decorrere dal 10 gennaio 2022, in materia di trasporto, «1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:».

A decorrere dal 10 gennaio 2022 è necessaria la certificazione verde per:

- a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- b) servizi di ristorazione all'aperto;
- c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
- d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Dal 10 gennaio 2022 «In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.».

Art. 2 Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19

All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell'auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.».

Art. 3 Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

Art. 4 Disciplina sanzionatoria

La violazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli obblighi previsti dall'articolo 2 del presente decreto e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attivita', si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52. Art. 5.

Si allega:

- Decreto Legge n. 229;
- schema di sintesi quarantena.

Distinti saluti.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Cinzia Meatta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.gs. 39/1993